**N. 00605/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 00214/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2013, proposto da:

Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi Integrati alla Persona "San Giovanni di Dio", rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Impresa Panacea Soc. Coop. a r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria ATI, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale G. Mazzini, 6;  ATI Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Soc. Onlus;

*nei confronti di*

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Vania Romano in Roma, viale G.Mazzini, 6;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00942/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di assistenza specialistica per integrazione scolastica degli alunni disabili anno scolastico 2012/2013.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impresa Panacea Soc. Coop. A r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria ATI e di Comune di Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Notarnicola, Fabrizio Lofoco e Domenico Dragonetti;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello, attesa l’eterointegrabilità del bando in punto indicazione degli oneri della sicurezza, trattandosi di norma imperativa a tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 214/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)